

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - PATROCINIO E ASSEGNAZIONE DI SPAZI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 Sala Consiliare del Municipio.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

1) TORRI ELENA	NO
2) CAVAZZA GIANALBERTO	SI
3) PRECI CRISTIAN	SI
4) FINETTI MICHELE	SI
5) CARPANI FRANCESCA	NO
6) TAMARRI ZENO	SI
7) DABIZZI ILARIA	SI
8) TAGLIOLI MICHAEL	SI
9) POZZI MASCIA	SI
10) MIGLIANTI PASQUINO	SI
11) TAGLIOLI PAOLO	SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CATENACCI GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAVAZZA GIANALBERTO - VICESINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 7 dell'o.d.g.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - PATROCINIO E
ASSEGNAZIONE DI SPAZI.

L CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05.05.1992;

Dato atto che occorre aggiornare ed integrare il suddetto Regolamento rendendolo più conforme alle esigenze attuali;

Vista la nuova bozza di regolamento allegata;

Udita l'illustrazione del Vicesindaco – Presidente – il quale sottolinea che questa deliberazione si completa con il punto posto successivamente all'ordine del giorno relativo al Regolamento istitutivo dell'albo delle associazioni. Il tema è trattato in alcuni capoversi dello Statuto comunale tuttavia le norme sono cambiate negli ultimi anni per cui occorre un regolamento improntato alla massima trasparenza e regolarità per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocinio e per l'assegnazione di spazi. E' previsto inoltre che alla fine di ogni anno sia affisso all'albo pretorio l'elenco dei beneficiari e dei benefici ricevuti. E' quindi necessario normare il modo in cui il Comune andrà a sostenere le varie forme associative. Noi partiamo da questo regolamento che è costituito da quattro parti. In particolare l'art. 3 definisce le tipologie di compartecipazione del Comune alle iniziative che gli vengono proposte (patrocinio, vantaggio economico, contributo). Sono esclusi da questo ambito i contributi ad enti di cui il Comune è socio e quelli oggetto di convenzione. Beneficiari possono essere tutte le associazioni iscritte all'albo ma anche i gruppi ed i singoli che svolgono attività senza scopo di lucro a cui il Comune riconosce un valore. Il Regolamento specifica i criteri e le procedure amministrative che devono essere seguite, gli obblighi dei soggetti beneficiari, tra cui la presentazione di un rendiconto a consuntivo dei risultati ottenuti e dei benefici apportati dall'iniziativa alla comunità in modo che il Comune possa valutare se proseguire o meno il suo supporto. L'art. 11 prevede la forma in cui il sostegno del Comune dovrà essere reso noto. Sono previsti anche controlli. Per quanto riguarda l'assegnazione di spazi, si provvederà ad un censimento degli spazi di proprietà del Comune, dopodiché verrà pubblicato all'albo pretorio l'elenco di quelli disponibili, quindi le associazioni potranno farne richiesta. Il canone d'uso è disciplinato dall'art. 19. Gestione e pulizia e utenze saranno a carico degli assegnatari. Le convenzioni già in essere conservano la loro validità fino alla scadenza;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli 6 e astenuti 3, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per la concessione di contributi – vantaggi economici – patrocinio e assegnazione di spazi, composto da n. 27 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce il precedente;

- 2) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione unanime (voti favorevoli 6 e 3 astenuti) , immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI -
VANTAGGI ECONOMICI - PATROCINIO E
ASSEGNAZIONE DI SPAZI.

Comune di Lizzano in Belvedere

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - PATROCINIO
ASSEGNAZIONE DI SPAZI

INDICE

PARTE 1 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITA'

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINIO

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

ART. 13 - CONTROLLI

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

ART. 15 -ALBO DEI BENEFICIARI

PARTE 2 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI

ART.16 DISPONIBILITÀ DI SPAZI E MODALITÀ DI RICHIESTA

ART. 17 BENEFICIARI

- ART. 18 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
- ART. 19 CANONI
- ART. 20 GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE
- ART. 21 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI
- ART. 22 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

- PARTE 3 - ALTRE FORME DI SOSTEGNO
- ART. 23 CO-PROGETTAZIONE

- PARTE 4 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 24 ESCLUSIONI
 - ART. 25 RINVIO
 - ART. 26 ABROGAZIONI
 - ART. 27 NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE

PARTE 1 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Lizzano in Belvedere, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Lizzano in Belvedere ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sottoforma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione

di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale delle Associazioni, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di funzionario o amministratore nel Comune o le ha svolte negli ultimi tre anni

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini. .

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti del Comune;
- b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del paese e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio comunale, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- f) iscrizione all’Albo di cui al “Regolamento Istitutivo dell’Albo Comunale delle Associazioni”, che costituisce condizione preferenziale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l’Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio del Comune e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della Comunità locale e l’unanime condivisione, senza divisioni o

rappresentazione di fazioni per il nostro Paese, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di Lucro

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Funzionario competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile. .

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune , secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata dalla Giunta Comunale solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

4. il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile; .

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del dirigente competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli

organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura:

“con il patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere”

o

“con il contributo del Comune di Lizzano in Belvedere”.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Lizzano in Belvedere limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicat.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Funzionario competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 -ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

PARTE 2 ASSEGNAZIONE DI SPAZI

ART.16 DISPONIBILITÀ DI SPAZI E MODALITÀ DI RICHIESTA

Il Comune si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di sedi destinate a enti e associazioni.

La Giunta, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, approva l'elenco degli spazi e locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento

A seguito di avviso pubblico da pubblicarsi dopo l'approvazione del predetto elenco, entro trenta giorni potranno essere presentate le richieste di assegnazione. Entro i 90 giorni successivi verrà approvato il provvedimento dirigenziale di assegnazione. L'avviso ed il successivo provvedimento di assegnazione saranno pubblicati sul sito web del Comune.

ART. 17 BENEFICIARI

Possono essere assegnatari di spazi enti o associazioni inseriti nell'Albo delle Associazioni del Comune.

Sono comunque esclusi dall'assegnazione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi.

Nella richiesta dovrà essere specificato se la sede sarà utilizzata per attività ordinarie (assemblee, incontri, ricevimento pubblico, sede legale, conservazione documentazione) o attività che richiedono particolari ambienti o attrezzature (teatro, musica, arti visive, laboratori o particolari attività fisiche)

ART. 18 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione di spazi avviene con l'applicazione dei seguenti criteri generali:

- numero di soci
- frequenza degli incontri e numero partecipanti
- numero dei cittadini coinvolti nelle attività e iniziative
- iniziative promosse in rete con altre associazioni, soggetti pubblici e privati
- disponibilità a condividere spazi con altre associazioni con lo scopo di:
 - ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
 - favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
 - incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione;
 - interessi generali perseguiti in relazione a:
 - natura delle attività , con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà.
 - attività adeguate e funzionali allo spazio da assegnare

Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco di cui al precedente art. 16, può definire specifici indirizzi in relazione agli obiettivi strategici del Comune ed alle peculiarità degli spazi da assegnare.

L'assegnazione di spazi viene disposta con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio "Patrimonio" sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta e delle tipologie di spazi disponibili.

I rapporti tra Comune ed assegnatari sono disciplinati da apposita convenzione che indica, tra l'altro, le attività che il beneficiario si impegna a svolgere.

ART. 19 CANONI

Il canone d'uso è calcolato con riferimento al canone corrente per locali simili per tipo ed ubicazione, ridotto nella misura percentuale definita annualmente Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune, fino ad una riduzione massima del 70%.

Su disposizione della Giunta Comunale le Associazioni/organizzazioni che non hanno scopo di lucro e che svolgono una attività di riconosciuto valore per la comunità, possono essere esonerate dal pagamento del solo canone .

Le utenze vengono intestate agli assegnatari le spese relative son a loro carico. Qualora, per il tipo di locali e/o caratteristiche del fabbricato, le utenze non siano direttamente intestate al concessionario, al canone così calcolato sarà sommata una quota/mq a titolo di rimborso forfettario delle utenze.

Il canone come sopra determinato, comprensivo della quota di rimborso utenze, stabilito all'atto della concessione, è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.

ART. 20 GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati sono a cura degli assegnatari.

Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni, nell'ambito di accordi tra gli assegnatari stessi che dovranno individuare un referente responsabile il quale si rapporterà col Servizio comunale competente che impartirà disposizioni e direttive per un corretto utilizzo dei locali

ART. 21 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

In occasione dell'assegnazione degli spazi, o nel corso della stessa, possono essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario, di interventi di miglioria e innovazione dei locali.

La realizzazione degli interventi da parte dell'ente/associazione può avvenire solo col consenso dell'Amministrazione Comunale ed è sottoposta alla sorveglianza da parte del Settore Opere Pubbliche.

Le spese per la realizzazione degli interventi di innovazioni e migliorie potranno essere riconosciute fino alla concorrenza del canone dovuto. Le spese eventualmente eccedenti il canone annuo potranno essere riconosciute nelle annualità successive o, qualora il contratto sia giunto a scadenza, potranno determinare una proroga del contratto.

ART. 22 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avviene per una durata di 5 anni; nei casi in cui siano previsti interventi di valorizzazione degli spazi la durata dell'assegnazione dovrà comunque essere tale da garantire il rientro dalla spesa sostenuta.

L'assegnazione può sempre essere revocata con preavviso di almeno 3 mesi per urgenze e necessità della amministrazione, per inadempienze dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti necessari alla assegnazione o per l'assenza di attività e iniziative per 6 mesi consecutivi.

Alla revoca non può essere presentata opposizione alcuna

PARTE 3 ALTRE FORME DI SOSTEGNO

ART. 23 CO-PROGETTAZIONE

Qualora tra l'Amministrazione comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione, oltre alla concessione del patrocinio, può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 ESCLUSIONI

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) i contributi scolastici erogati alle scuole statali e paritarie con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio ed all'apprendimento e di uguaglianza nelle opportunità di accesso al sapere (L.R. 26/2011 e L.R. 12/2003 nonché eventuali altre disposizioni legislative in materia);
- c) i contributi e vantaggi economici di carattere socio- assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- d) contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- e) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;
- f) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi;
- g) rapporti disciplinati dalle specifiche convenzioni in essere ;

h) i contributi a società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni nonché a comitati organizzatori da questi riconosciuti destinati alla promozione della pratica sportiva

ART. 25 RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

ART. 26 ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

il "Regolamento per la concessione Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati del. C.C . n.41 del 05/05/92

ART. 27 NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il -----

I contratti e le convenzioni in essere, seppure in corso di perfezionamento, conservano validità fino alla loro scadenza, con esclusione della possibilità di rinnovo.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI - PATROCINIO E ASSEGNAZIONE DI SPAZI.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giacobazzi Daniele

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Colli Susi

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL VICESINDACO
F.to CAVAZZA GIANALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 24/10/2014

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 24/10/2014

IL SEGRETARIO
F.to CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2014 al 14/12/2014 al n. 710, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 29/11/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE